



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Piazza Guglielmo Marconi 18 -27042

Tel. 0383.88101

Web: www.comune.bressanabottarone.pv.it

e-mail: info@comune.bressanabottarone.pv.it

pec: comune.bressanabottarone@legalpec.it

Bressana Bottarone, x/x/2021

Spett.le Ditta

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022-2023 E 2023-2024 – CIG 88293870A7”.

La s.v. è invitata a presentare offerta relativa all'appalto in oggetto, secondo le disposizioni ivi allegare e facenti parte integrante della procedura.

Distinti Saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Fasani

documento firmato digitalmente

Allegato: disciplinare di gara con i suoi ulteriori allegati



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Piazza Guglielmo Marconi 18 -27042

Tel. 0383.88101 Fax 0383.886182

Web: www.comune.bressanabottarone.pv.it

e-mail: info@comune.bressanabottarone.pv.it

pec: comune.bressanabottarone@legalpec.it

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022-2023 E 2023-2024- CIG 88293870A7

“Disciplinare di Gara”

Tabella “Riepilogo della Procedura”	
Stazione Appaltante, ed Ente Aggiudicatore	Comune di Bressana Bottarone (PV), d'ora in avanti, per brevità, “Stazione Appaltante” “Ente Aggiudicatore” o “Comune” Rup: Fasani Raffaella
Tipo di procedura e modalità di aggiudicazione	<p>Procedura di individuazione degli offerenti</p> <p>Si procede all'affidamento delle prestazioni di cui in oggetto ai sensi dell'art. 63 del DLGS 18/04/2016 n. 50 (d'ora in avanti, per brevità, “Codice”), così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera b della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»</i>” (Decreto Semplificazioni), nonché con gli ulteriori auto vincoli rinvenibili nel presente documento.</p> <p>Criteri di selezione della migliore offerta</p> <p>L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2 del Codice) nonché sui seguenti riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- merito tecnico: punti massimi assegnabili 70,00 (si rimanda all'articolo “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA”)- offerta economica: punti massimi assegnabili 30,00 <p>Offerta Economica</p> <p>L'offerta economica viene espressa in termini di SCONTO PERCENTUALE così come identificato all'articolo 18.3.</p> <p>Importo dell'affidamento</p>

	<p>L'importo complessivo dell'affidamento di cui alla presente procedura è il seguente:</p> <p>(a) PRESTAZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO D'ONERI (definito da SINTEL* "Importo negoziabile di cui alla presente procedura"), soggetti a ribasso: Euro 210.000,00</p> <p>(b) COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE, NON soggetti a ribasso: Euro 400,00</p> <p>Importo dell'affidamento, nonché importo ai sensi dell'art. 35 del Codice (valore del Cig): Euro 210.400,00 (a+b)</p> <p>Importi IVA esclusa Si rimanda comunque al quadro economico rinvenibile nell'articolo 3.</p> <p>*Si informa che SINTEL ha apportato modifiche ai campi dei valori economici delle procedure a partire dal 26 maggio 2020. Si rimanda pertanto alla documentazione di SINTEL stessa, denominata "Nuova gestione dei valori economici della procedura"</p>
Sopralluogo	Non obbligatorio.
Modalità di presentazione delle offerte	Esclusivamente mediante della piattaforma SINTEL di ARIA della Regione Lombardia, cui bisogna essere preventivamente registrati e altresì ISCRITTI nei confronti del Comune (d'ora in avanti, per brevità, "Sintel", "portale" o "piattaforma"). Trattasi pertanto di una gara telematica di cui all'art. 58 del Codice.
Requisiti di partecipazione	Si rimanda all'articolo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE"
Richiesta chiarimenti in forma ufficiale	Da richiedere entro il 21/07/2021 h. 12:00, per il tramite della piattaforma SINTEL
Termine entro cui saranno forniti i chiarimenti	Entro il 26/07/2021 , per il tramite della piattaforma SINTEL
Termine entro cui presentare l'offerta	Entro le ore 12:00 del giorno 30/07/2021 , per il tramite della piattaforma SINTEL
Ora, data e luogo della prima seduta	<p>Trattandosi di una gara totalmente gestita in modo telematico, non sono previste sedute pubbliche, tanto per l'apertura della documentazione amministrativa quanto per l'apertura delle buste tecniche ed economiche (Rif. Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388)</p> <p>Ore 09:15 del 03/08/2021, presso la sede del Comune, restando inteso che la stessa può essere spostata ad altra data; i verbali (sia del RUP, sia di SINTEL) daranno evidenza dello svolgimento delle sedute.</p>
Documentazione da produrre per partecipare:	
Contenuto della "BUSTA AMMINISTRATIVA"	<ul style="list-style-type: none"> - Modulo "Istanza di partecipazione" (obbligatorio) - Il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (obbligatorio); si prega di utilizzare il modulo ivi allegato, già predisposto per la presente procedura. - PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (obbligatorio) - Garanzie a corredo dell'offerta: non richieste ai sensi della L. 120/2020, c.d

	<p>“Semplificazioni”</p> <ul style="list-style-type: none"> - La documentazione relativa all'avvalimento (se l'avvalimento medesimo è richiesto dal concorrente) - La documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento o Consorzio (se il concorrente partecipa in tale forma) - Dimostrazione pagamento tassa CIG di Euro 20,00. (obbligatorio) - Patto di integrità sottoscritto (obbligatorio)
Contenuto della “BUSTA TECNICA”	Tale busta dovrà contenere obbligatoriamente la propria offerta tecnica, secondo i contenuti e forme analiticamente indicati nell'articolo “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
Contenuto della “BUSTA ECONOMICA”	<ul style="list-style-type: none"> - Il file dell'offerta economica generato dal portale SINTEL in formato pdf (obbligatorio) -“Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.1 del Codice” (facoltativamente) -“Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo (eventualmente)

Allegati al presente documento:

- “Modulo Istanza di partecipazione.doc”
- “Modulo DGUE.doc”, già adattato alle specifiche richieste della presente procedura
- Capitolato d'oneri con il relativo D.U.V.R.I.
- Progetto tecnico
- Modulo “Offerta tecnica.doc”
- Patto di integrità

1. PREMESSE	7
1.1. STAZIONE APPALTANTE	7
1.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE REGOLE DELLA PRESENTE PROCEDURA	7
1.3. REGISTRAZIONE IN SINTEL DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA	7
1.4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
4. TEMPISTICHE	10
4.1 DURATA	10
4.2 OPZIONI E RINNOVI	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI	12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	12
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	13
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	15
8. AVVALIMENTO	16
9. SUBAPPALTO	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
13.1 FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (ORIGINALE, COPIA CONFORME/AUTENTICA, COPIA SEMPLICE) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	20
15.1.A - SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA	21
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	22
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	23
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	26
17. CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	31

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	34
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	35
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	36
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	38

1. PREMESSE

Il presente documento disciplina tutte le procedure di diritto pubblico per mezzo delle quali si individuerà l'aggiudicatario, così come definito all'art. 32 comma 5 del D.LGS 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, ("Codice dei Contratti" d'ora in avanti, per brevità, Codice), dell'appalto di cui all'oggetto.

1.1. STAZIONE APPALTANTE

Stazione Appaltante

Comune di Bressana Bottarone, Piazza Marconi, 18 - 27042 Bressana Bottarone (PV), C.F./P..IVA; P.I. 00447770181.

Sito internet: www.comune.bressanabottarone.pv.it, mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.bressanabottarone@legalpec.it.

RUP: Raffaella Fasani

Recapito RUP: Tel 0383-88101 – resp.servizi.sociali@comune.bressanabottarone.pv.it

La determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del TUEL che ha dato formale avvio alla procedura è la n. X del X del Comune.

1.2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE REGOLE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Alla presente procedura si applicano le Regole del portale del **Sistema di intermediazione telematica** (denominato "**Sintel**") di **ARIA spa** della Regione Lombardia ed al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it>. Per le indicazioni a riguardo della registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si rimanda al portale di cui sopra.

La costituzione di ARIA SPA è stata disposta con L.R. n. 6 del 3 aprile 2019 che ha autorizzato la fusione delle 3 società di Regione Lombardia interamente partecipate: Arca, Lombardia Informatica e Infrastrutture Lombarde.

1.3. REGISTRAZIONE IN SINTEL DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA

a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione:

- consorzio stabile;
- rete di imprese;

è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA SPA., selezionando attraverso il menù a tendina "Tipo di società" la voce appropriata.

b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione:

- raggruppamento temporaneo di imprese,
- consorzio costituendo,
- altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente,

è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara d'interesse, prima di avviare il percorso guidato "Invia offerta", è necessario utilizzare l'apposita funzionalità "Partecipazione in forma aggregata", disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all'invio dell'offerta, selezionando la forma di partecipazione.

1.4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Procedura di individuazione degli offerenti

Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la **procedura** dell'art. 63 del DLGS 18/04/2016 n. 50 così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera b della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»*"; pertanto trattasi di una procedura **negoziata** così come definita all'art. 3, comma 1, lettera uuu) del medesimo Codice.

L'indagine di mercato è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" del Comune nonché all'albo on line dello stesso. I soggetti invitati sono stati individuati parimenti dal medesimo soggetto.

Criteri di selezione della migliore offerta

Le offerte saranno selezionate applicando il del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell' 95 del Codice.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è trasmessa dal Comune integralmente ai concorrenti invitati per il tramite di SINTEL.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni complementari potranno essere richieste entro la data indicata nella tabella "**Riepilogo della Procedura**", esclusivamente, per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti/informazioni complementari saranno fornite in forma anonima mediante comunicazione tramite in Sintel entro la data rinvenibili nella tabella "**Riepilogo della Procedura**".

Mere delucidazioni, anche via telefono, di natura tecnica si possono reperire contattando il RUP, nelle mattinate dal lunedì al venerdì.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra l'Ente Aggiudicatore e i concorrenti avverranno per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma; l'Ente Aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di richiedere e inviare documentazione anche per il tramite di canali ordinari quali la PEC (a esempio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice) o anche in via cartacea (a esempio, per la presentazione in copia conforme o in originale della procura ad negotia, se non inserita nella visura camerale).

L'utilizzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è ammesso solo in caso residuale rispetto a quanto sopra.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'appalto del servizio di trasporto degli alunni della Scuola di Infanzia "Cesare ed Eveleda Indemini" (scuola privata con la quale il Comune di Bressana Bottarone ha stipulato una convenzione), della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bressana Bottarone.

Si rimanda integralmente al capitolato d'oneri.

Il codice CPV delle prestazioni in oggetto è il "60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada".

L'appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell'unitarietà oggettiva del servizio, dei certi costi aggiuntivi di gestione in caso di organizzazione dell'appalto con due affidatari diversi; inoltre i requisiti di partecipazione sono ampiamente posseduti anche dalla piccole imprese.

Di seguito la tabella "valori economici".

Quadro Economico:

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA	
A) PRESTAZIONI		
ANNO SCOLASTICO 2021/2022: importo prestazioni soggette a ribasso	70.000,00	
ANNO SCOLASTICO 2022/2023: importo prestazioni soggette a ribasso	70.000,00	
ANNO SCOLASTICO 2023/2024: importo prestazioni soggette a ribasso	70.000,00	
TOTALE DELLE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO	210.000,00	
ONERI INTERFERENZIALE NON SOGGETTI A RIBASSO	400,00	
PROROGA TECNICA	0,00	
TOTALE AI SENSI DELL'ART. 35 DEL CODICE	210.400,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA	21.088,00
	CONTRIBUTO CIG	225,00

In base a quanto previsto dal Capitolato d'oneri sono previsti rischi interferenziali, motivo per il quale allo stesso è allegato il D.U.V.R.I., da cui si evince la presenza di costi interferenziali non soggetti a ribasso per Euro **400,00**.

Si significa che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.n.123/2007 e al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n.3/2008 della ex 'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.NA.C), sono da considerarsi solo gli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, escludendo pertanto quegli oneri connessi alla sicurezza del lavoratore, che non impattano direttamente

sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. oneri non interferenziali) e che restano invece a carico dell'impresa appaltatrice (es. spese per la sorveglianza sanitaria). L'ammontare degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, evidenziato nel D.U.V.R.I. allegato al capitolato d'oneri, sono quelli sopra indicati, restando inteso che lo stesso nella versione "definitiva" potrà subire modifiche "condivise" sulla scorta di proposte dell'appaltatore.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

Costo della mano d'opera, rif. art. 23, comma 16 del Codice: il progetto tecnico, allegato al capitolato d'oneri, evidenzia una spesa minima di personale sul triennio per Euro **123.320,40**.

4. TEMPISTICHE

4.1 DURATA

Il contratto avrà durata dall'inizio dell'a.s. 2021-2022 e la fine dell'a.s. 2023-2024 (compreso il servizio per il grest estivo); non è ammesso né il rinnovo né la ripetizione analoga del servizio.

Le date esatte di inizio e fine dell'anno scolastico saranno di volta in volta comunicate dall'Amministrazione Comunale, in rapporto al calendario scolastico Ministeriale.

La data di avvio effettivo dipenderà dai tempi di aggiudicazione definitiva ed efficace dell'aggiudicazione. Il contratto terminerà comunque con l'anno scolastico 2023/2024, fatto salvo il periodo relativo al servizio per il grest estivo.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi indicati dal Capitolato d'oneri.

Sono fatte salve le altre opzioni di cui al medesimo articolo 106.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è rinvenibile nella tabella "Quadro economico" di cui al paragrafo precedente.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici INVITATI¹, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

¹ -imprese con identità singola\individuale di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, lettere:

- a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative
- b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
- c) consorzi stabili

- imprese con identità associata\plurisoggettiva di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, lettere:

- d) raggruppamenti temporanei di operatori economici
- e) consorzi ordinari di operatori economici
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
- g) gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*², del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Si specifica che *ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice che sarà utilizzata la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.*

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

7.1.a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

² 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

7.1.b) Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.A) Aver generato un fatturato globale dell'impresa realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio non inferiore a Euro 315.000,00 IVA esclusa (pari a 1,5 del valore dell'appalto). La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.A Aver effettuato, con buon esito, negli esercizi finanziari 2017-2018-2019 attività di "Servizio di trasporto scolastico" presso Soggetti Pubblici, da elencare indicando:

- importi;
- date;
- destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Nota: .

-Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

-Ai sensi dell'articolo 83 comma 5 si dichiara che è stato scelto come requisito il fatturato globale dell'impresa in quanto ritenuto indice adeguato ad esprimere la solidità economico finanziaria di un'impresa. Tale requisito, unitamente a quelli agli altri previsti dalla presente procedura, garantisce una visione globale dell'affidabilità economico-finanziaria-tecnica di un'impresa.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il concorrente con idoneità plurisoggettiva e i consorzi stabili indicano, nell'istanza di partecipazione, il ruolo che le singole imprese assumeranno nell'ambito del raggruppamento / consorzio (vale a dire, mandataria\mandante \ Capofila \ consorziata) specificando altresì la ripartizione delle prestazioni che intendono eseguire; a tal fine la "Tabella 1" del "modulo Istanza di partecipazione" messo a disposizione con il presente documento è già predisposta in tal senso.

La tabella in argomento è utilizzata dal concorrente per dimostrare che ogni componente dell'aggregazione possiede i requisiti relativamente alle prestazioni che effettivamente espletterà, in virtù del principio di equivalenza valevole tanto nell'ambito dei servizi/forniture(a) quanto nell'ambito dei lavori (b) espresso dal Consiglio di Stato.

(a) Consiglio di Stato sez. V 22/8/2016 n. 3666: *"Il principio è stato sottolineato dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, 28 aprile 2014, n. 27 che stabilisce in modo chiaro che, ... ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016 n. 786)."*

(b) Consiglio di Stato sez. V 18/12/2019 n. 8540

Si specifica altresì che (rif. TAR Sicilia, sentenza 14/12/2020 n. 2881):

1) nell'ambito di appalti di lavori, vige l'obbligo della piena corrispondenza tra **quote di partecipazione** al raggruppamento con le **quote di esecuzione della prestazione** e **requisiti di qualificazione**.

2) nell'ambito di appalti di servizi/forniture, non è vigente *ex lege* la necessaria corrispondenza tra **qualificazione** di ciascuna impresa e **la quota di esecuzione**, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara.

3) la disposizione di cui all'art. 83, comma 8 del Codice (*"La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*) è da intendersi *"una quota superiore o comunque non inferiore, e dunque paritaria, a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti"*.

Tali dichiarazioni a comprova del principio di equivalenza sopra indicati, dovranno trovare perfetta corrispondenza nei singoli DGUE (In altri termini, "la sommatoria" dei requisiti indicati dei singoli DGUE dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato nella "Tabella 1" del "modulo Istanza di partecipazione")

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché **l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** di cui all'articolo "REQUISITI DI IDONEITA'" deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di partecipazione per riunione di imprese di tipo orizzontale

Fatte salve le definizioni degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione **economico-finanziari e tecnico-organizzativi** richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 nonché della vigente disciplina regolamentare.

Requisiti di partecipazione per riunione di imprese di tipo verticale

L'RTI verticale non è previsto per questa procedura in quanto non sono previste categoria scorporabili.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nonché l'**Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

"1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019 –sblocca cantieri)

2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019 –sblocca cantieri)"

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. **Pertanto non è ammesso l'avvalimento per il requisito dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'articolo "COMUNICAZIONI", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante / Ente Aggiudicatore procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

La percentuale del 50% è prevista sino al 31/10/2021 dall'art. 49 del D.L 31/05/2021 N. 77; si invitano i concorrenti a prendere coscienza delle altre novità in materia di subappalto introdotte dal medesimo art. 49.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta ai sensi del DL 16/07/2020, n. 7 (c.d. decreto semplificazioni) così come convertito dalla L. 120/2020.

11. SOPRALLUOGO

Non è prevista l'obbligatorietà del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo rinvenibile nella "Tabella riepilogo della Procedura" secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 (e comunque avendo cura di accertare quali siano le disposizioni protempore vigenti) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione completa per la partecipazione deve essere redatta e trasmessa in formato elettronico attraverso il portale. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie "chiavi di accesso" nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.

Il Concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta seguendo i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in **formato .zip** ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione.

La documentazione meramente amministrativa deve essere inserita nella "BUSTA AMMINISTRATIVA".

La documentazione afferente l'offerta economica deve essere inserita nella "BUSTA ECONOMICA".

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta all'Ente Aggiudicatore. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione e assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso Sintel entro il termine perentorio rinvenibile nella tabella "Riepilogo della procedura", pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l'Ente Aggiudicatore da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

L'Ente Aggiudicatore si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 GIORNI dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante / Ente Aggiudicatore potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre

un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL

Forma della documentazione

La documentazione, ove non richiesta espressamente in **originale**, potrà essere prodotta in **copia autentica o in copia conforme** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la **copia semplice**.

Problematiche relative al caricamento in SINTEL

La procedura Sintel prevede che ogni documento caricato sul portale sia obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale. L'apposizione della firma digitale sostituisce la firma autografa con allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, così come previsto dal **Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4676 del 20/09/2013**.

Nel caso un documento debba essere firmato congiuntamente da più soggetti, dal punto di vista della firma digitale si applica la c.d. "firma multipla parallela".

Si precisa pertanto che, informaticamente, con riferimento alla presente procedura:

- un file che rappresenta un "**documento originale**" è un documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare (in altri termini, è "Documento nativo in forma elettronica - (file)");
- un file che rappresenta una "**copia conforme o copia autentica**" è copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- un file che rappresenta una "**copia semplice**" è copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritto digitalmente dal soggetto giuridicamente autorizzato a caricare in SINTEL la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza

di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, si potranno richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'irregolarità essenziale risulta sanabile laddove non è accompagnata da una carenza sostanziale del requisito, della condizione o dell'elemento a corredo alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale viene ammessa solo nel caso in cui consente di attestare circostanze pre-esistenti. Il mancato possesso dei requisiti non è mai sanabile mediante soccorso istruttorio. (Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017 n. 975).

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda, redatta preferibilmente secondo il modulo ivi allegato "Istanza di partecipazione".

Il modulo:

- a) va compilato e stampato in cartaceo

- b) sottoscritto **autografo** da tutti soggetti indicati nel paragrafo successivo “SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA” con allegazione dei documenti di identità dei sottoscrittori
- c) deve contenere una marca da bollo (Euro 16,00, se dovuta dal soggetto).
- d) va scansionato, firmato digitale dal soggetto autorizzato a caricare in SINTEL i files e dallo stesso caricato nella procedura

In altri termini: trattasi di una “**copia semplice**”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.1.A - SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda è sottoscritta:

- in caso di partecipazione singola, solo dal concorrente medesimo
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Se il sottoscrittore è un procuratore, dovrà essere “caricata in Sinel” **copia semplice** della procura; l'originale sarà richiesto in sede di stipula del contratto

Si rimanda al paragrafo “FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL” in ordine alla problematiche del caricamento in SINTEL dei files.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. UN MODULO DEL DGUE È GIÀ MESSO A DISPOSIZIONE DEL CONCORRENTE ED GIÀ ADATTATO ALLE SPECIFICHE RICHIESTE DELLA PRESENTE PROCEDURA.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Tale sezione è già compilata in quanto, si ribadisce, il l'Ente Aggiudicatore ha già predisposto e adattato alla presente procedura un DGUE specifico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Il PASSOE è caricato in SINTEL almeno come **copia semplice** (si rimanda al paragrafo "FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL" in ordine alla problematiche del caricamento in SINTEL dei files.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo "REQUISITI GENERALI" del presente documento.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione per il tramite della PARTE IV.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE*** deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

***Il file in argomento è caricato in SINTEL, in **originale** (file nativo digitale) o in "**copia conforme o copia autenticata**" (si rimanda al paragrafo "FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE (originale, copia conforme/autentica, copia semplice) E PROBLEMATICHE RELATIVE AL CARICAMENTO DEI FILES IN SINTEL" in ordine alla problematiche del caricamento in SINTEL dei files.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Le di seguito indicate dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di DICHIARAZIONI INTEGRATIVE del DGUE: il formulario predisposto dall'Ente Aggiudicatore è già predisposto per tali fini

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante \ Ente Aggiudicatore a rilasciare copia dell'offerta tecnica (se presentata in sede di gara) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- Patto di integrità (sottoscritto eventualmente anche da tutti i soggetti dell'aggregazione).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (a tal fine, come indicato nel paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" si utilizzi il "modulo Istanza di partecipazione").

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (a tal fine, come indicato nel paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" si utilizzi il "modulo Istanza di partecipazione").

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (a tal fine, come indicato nel paragrafo "INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE" si utilizzi il "modulo Istanza di partecipazione").

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la propria offerta tecnica seguendone i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in **formato** .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione;

Nella propria **offerta tecnica** il concorrente indica gli elementi da lui proposti con riferimento alle fattispecie rinvenibili nella “**Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica**” individuati all’articolo “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA”; **si chiede di utilizzare l’allegato “Modulo Offerta Tecnica”**”.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto “15.1.A SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA”.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B– OFFERTA ECONOMICA

Nell’apposito campo “**BUSTA ECONOMICA**” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione di seguito specificata e seguendone i passaggi informatici richiesti; se all’interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione.

1) OBBLIGATORIAMENTE: il documento in pdf che SINTEL ha generato dopo che il concorrente ha compilato “a video” i seguenti campi:

a)il campo “*Offerta economica*”. In tale campo va inserita la propria offerta economica espressa in termini di **SCONTO UNICO PERCENTUALE sulle prestazioni soggette a ribasso**.

Si rimanda al paragrafo “18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA”.

b)il campo denominato “*di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico*”* .

Tali oneri:

- sono detti anche “oneri aziendali della sicurezza”, o “costi ex lege”, o “costi propri” o “costi da rischi specifici”, o “costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore”. In altri termini trattasi di **oneri** propri dell’appaltatore per la gestione del rischio legati alle prestazioni e alla loro contestualizzazione

- non possono mai essere di Euro 0,00 (zero, zero)

-sono comunque già ricompresi nell’offerta economica di cui al punto a) di cui sopra, per cui tale campo costituisce una specificazione obbligatoria, MA la cui assenza comporta l’esclusione del concorrente. In altri termini, l’offerta economica (si ribadisce, espressa in termini di sconto unico percentuale) include tali oneri.

- non sono pertanto da confondersi con i costi della sicurezza di tipo inferenziale di cui al punto d) Sotto (ovvero di Euro **400,00** oltre IVA).

c) il campo “*di cui costi del personale*”*: si ricorda che la stazione appaltante ha individuato tali costi in Euro **123.320,40**, motivo per il quale se il concorrente indica un importo inferiore è opportuno giustificare sin da subito, nel documento “Giustificazioni ai sensi dell’art. 97 c.4 del Codice” di cui sotto, gli eventuali scostamenti.

d) il campo “*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*” Questo campo va compilato inserendo l’importo degli “**Oneri di sicurezza interferenziali**”; la stazione appaltante ha individuato tale valore in Euro **400,00**.

* Tali dati ottemperano all’art. 95 comma 10 del Codice: “Nell’offerta economica l’operatore deve

indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (...).”

L'offerta economica (nella forma del file pdf generato da SINTEL):

- **a pena di esclusione**, è presentata congiuntamente dai soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo “15.1.A - SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA”;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

2) FACOLTATIVAMENTE (per cui la mancata produzione anticipata non costituisce causa di esclusione)

Un documento denominato “Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.4 del Codice”*** che comprenda le giustificazioni idonee a motivare e specificare la congruità dell'offerta in rapporto alle fondamentali voci di costo ed all'utile di impresa***.

3) **EVENTUALMENTE**, solo se nel DGUE è stata dichiarata la presenza di situazioni di controllo: il documento denominato “**Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo**”****.

***I files in argomento

-sono caricati in SINTEL in originale/nativo digitale o in copia conforme/copia autenticata

-sono sottoscritti dai soggetti tenuti alla sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafo “15.1.A SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA”.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70,00
Offerta economica	30,00
TOTALE	100,00

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante “**Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**” con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica

--	--

<p>CRITERIO 1 - Luogo di rimessaggio degli scuolabus (MAX 16 PUNTI)</p> <p>Distanza dalla sede del Comune– P.zza Marconi n. 18 – 27042 Bressana Bottarone (PV) del deposito dei mezzi (la distanza è calcolata con il portale di www.viamichelin.it e comprende esclusivamente strade asfaltate)</p> <p>-opzione a) distanza sino a 10 km: punti 16 -opzione b) distanza superiore a 10 Km fino a 20 Km: punti 10 -opzione c) distanza superiore a 20 Km fino a 30 Km: punti 5 -opzione d) distanza oltre 30 Km: punti 0</p> <p>Di seguito si indica l'indirizzo del luogo del rimessaggio al fine di consentire la verifica la distanza dalla sede del Comune di Bressana Bottarone:</p> <p>_____</p>	<p>Indicare solo un'opzione:</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione a)</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione b)</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione c)</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione d)</p>
<p>CRITERIO 2: Messa a disposizione di un numero telefonico dedicato (non necessariamente verde) per informazioni in tempo reale relative ad eventuali ritardi di arrivo degli scuolabus (MAX 16 PUNTI)</p>	<p>Intendendo offrire, barrare</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione</p>
<p>CRITERIO 3: Tipologia automezzo utilizzato oltre al MERCEDES 809 SITCAR - Targa DM837HW- (MAX 24 PUNTI)</p> <p>Indicazione del mezzo: Marca _____ Modello _____ Data di Immatricolazione _____ Numero di telaio _____ Targa _____ Numero dei posti _____ Classe Ambientale (almeno Euro 4) _____</p>	
<p>SUB CRITERIO 3.1 (10 PUNTI)</p> <p>Anno di immatricolazione</p> <p>a) Anni 2019-2021: punti 10 b) Anni 2016-2018: punti 5 c) Anni 2013-2015: punti 2 d) Ante 2013: punti 0</p>	<p>Indicare solo un'opzione:</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione a)</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione b)</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione c)</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione d)</p>
<p>SUB CRITERIO 3.2 (7 PUNTI)</p> <p>Scuolabus a metano o elettrico</p>	<p>Intendendo offrire, barrare</p> <p><input type="checkbox"/> Offro la soluzione</p>
<p>SUB CRITERIO 3.3 (7 PUNTI)</p> <p>Scuolabus omologato con due accompagnatori</p>	<p>Intendendo offrire, barrare</p>

	<input type="checkbox"/> Offro la soluzione
CRITERIO 4: Uscite didattiche per anno scolastico (MAX 14 PUNTI)	Intendendo offrire, barrare
- opzione a) per un percorso complessivo di km 300: punti 5	<input type="checkbox"/> Offro la soluzione a)
- opzione b) per un percorso complessivo di km 600: punti 10	<input type="checkbox"/> Offro la soluzione b)
- opzione b) per un percorso complessivo di km 1.000: punti 14	<input type="checkbox"/> Offro la soluzione c)

Si indica altresì il seguente automezzo di scorta:

Marca _____
Modello _____
Data di Immatricolazione _____
Numero di telaio _____
Targa _____
Numero dei posti _____
Classe Ambientale (almeno Euro 4) _____

Ai sensi dell'art. 95, comma 14 non sono ammesse varianti al Capitolato d'oneri e le "differenze essenziali rispetto al capitolato legittimano l'esclusione dell'impresa dalla gara per mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto" (TAR Veneto sez. I 8/4/2016 n. 359). In altri termini tutte le prestazioni contrattuali aggiuntive proposte per il tramite dell'"Elaborato progettuale" devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento né alcuna riparametrazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteria qualitativi

NON VI SONO ELEMENTI DI TALE NATURA.

Criteria tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Criterio quantitativi

NON VI SONO ELEMENTI DI TALE NATURA.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Direttamente nelle schermate del portale (e dunque a video, nel campo "Offerta economica") il concorrente indica la propria offerta economica in termini di **SCONTO UNICO PERCENTUALE; valore su cui offrire il proprio sconto unico percentuale: Euro 210.000,00.**

E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula.

Formula "non lineare" di Sintel

$$PE_i = PE_{max} (R_i / R_{best})^a$$

Dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile

R_i = valore offerto dal concorrente i-esimo

R_{best} = valore dell'offerta più conveniente

A = coefficiente >0 (**pari a 0,2**)

Si ribadisce che l'offerta economica è espressa in termini di sconto percentuale (e non in termini di sconto in Euro). Si rimanda alle istruzioni di SINTEL denominate "Stazione Appaltante Servizio Sintel Formule di attribuzione del punteggio economico".

Lo sconto minimo proposto sarà pertanto dello 0,01%.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Non si applica alcuna soglia di sbarramento né alcuna riparametrazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si ribadisce che la procedura è svolta interamente per il tramite di SINTEL di ARIA, portale che rispetta in toto le disposizioni dell'art. 58 del Codice "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"; in virtù di tale specifica normativa e dell'ormai consolidata giurisprudenza, (Tar Veneto³, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307 e Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990), non si procederà all'attivazione di alcuna seduta pubblica tanto per l'apertura della documentazione amministrativa quanto per l'apertura delle buste tecniche ed economiche.

OPERAZIONI DI GARA IN MERITO ALLA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

Si procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

³ *"In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.*

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388)".

N.B: si procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Si evidenzia che **NON** si è tenuti all'applicazione del comma 3 del sopra citato art. 77** sino al 30/06/2023, così come previsto dall'art. 52 del Decreto Legge n. 77 del 2021 modificativo della Legge 11 settembre 2020, n. 120, articolo 8, comma 7, lettera a).

** 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulta ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

Criteri con cui saranno scelti i componenti della commissione (principio dell'interdisciplinarietà del consenso)

Trattandosi di un appalto certamente multidisciplinare, dove sono compresenti SIA aspetti meramente specifici (trasporto scolastico) SIA componenti anche di natura economico-finanziari-gestionale, si fanno proprie le considerazioni del Consiglio di Stato, sez. III, 1 dicembre 2015, n.5706: *“Non è, ..., necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e da arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (v., plurimis, Cons.St., sez.VI, 10.6.2013, n. 3203).”*

Si richiama altresì il TAR Campania Napoli sez. VIII 23/4/2019 n. 2248 *“Al riguardo la condivisibile giurisprudenza ritiene che la competenza della Commissione potrà ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Consiglio di Stato, Sezione V, 25 giugno 2018, n. 3921).”*

Pertanto la commissione dovrà essere costituita applicando una delle tre disposizioni di cui sotto:

- con un esperto in materia procedura di appalti
- con un esperto nello specifico settore oggetto dell'affidamento
- con un esperto in normativa di autoveicoli/scuolabus

Ai sensi del "congelamento" dell'art. 77, comma 9 sopra menzionato, il presidente può anche essere interno.

E' espressamente stabilito che il RUP non sarà componente del consesso; difatti, l'art. 77, comma 4 del Codice, nella parte "**La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**", è interpretato secondo l'orientamento espresso dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sentenza 572/2020: "In linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, **ma** il RUP che abbia anche attivamente partecipato alla redazione degli atti di gara **incorre** in incompatibilità ex art. 77, comma 4, qualora assuma anche compiti anche valutativi degli stessi".

Compiti assegnati alla Commissione

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

"Essa svolge un'attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie"(1).

La commissione procederà **altresì** alla verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione, *"la quale sarà poi verificata e fatta propria della stazione appaltante"* (1) nella persona del Rup. Parimenti ogni altra eventuale attività svolta dalla commissione sarà successivamente approvata dalla stazione appaltante nella persona del Rup.

(1)Consiglio di Stato, n. 01104/2020REG.PROV.COLL., n. 03611/2019 REG.RIC

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà, previo download dal portale, a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'articolo "METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI".

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP, e si procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente la commissione darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all'apertura, per il tramite di SINTEL, della busta contenente le offerte economiche. SINTEL stessa procederà ad applicare la formula per l'attribuzione dei punteggi economici.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra si redigerà la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO".

Ove il numero delle offerte ammesse siano almeno 3 e qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato all'articolo "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP – il quale procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – all'**esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Proposta di aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra si formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, **NON ANOMALA**, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione o di non confermare la medesima aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui si ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Iter di approvazione della determinazione di aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, si richiederà al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, si procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Pertanto, successivamente, la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica con specifica determinazione l'appalto.

Il RUP (rif. TAR Veneto sez. I 27/6/2018 n. 695) adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice, così come formulato nella versione dello "Sbocca Cantieri".

Efficacia dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Esecuzione d'urgenza

E' fatta salva l'esecuzione d'urgenza delle prestazioni al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 32, comma 8 del Codice.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'artt. 80 e 83 del Codice (rif. art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, c.d. "semplificazioni", sino al 30/06/2023*).

*data introdotta dall'art. 51 del D.L 31 Maggio 2021, N. 77.

Contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011: in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L. 120/2020 c.d. "*Semplificazioni*" (sino al 31/12/20), il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare immediatamente il contratto, pur sotto condizione risolutiva.

Il contratto potrà essere stipulato anche prima dai 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, così come previsto dall'art. 32, comma 10, lettera a) del Codice (in quanto la presente procedura è assimilabile a quella dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice).

La stipula avrà luogo entro i termini previsti dalla L.120/2020, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma privata e sarà registrato in caso d'uso; le spese saranno a carico della parte richiedente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti la procedura di affidamento è competente il TAR Lombardia, sezione staccata Pavia.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento di gara.